

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (81)549

Vol. 1981/0167

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE


COM(81) 549 def.

Bruxelles, il 5 ottobre 1981

Progetto di

DIRETTIVA (CEE) DEL CONSIGLIO

relativa all'organizzazione di indagini da parte degli
Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli
fissi e stagionali



(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(81) 549 def.

Motivazione

Per assolvere taluni dei compiti affidatili dal Trattato, la Commissione deve conoscere la situazione delle retribuzioni e seguirne l'evoluzione nei paesi della Comunità. Occorre dunque che essa possa disporre di statistiche comparabili sulle retribuzioni, per tutti i settori dell'attività economica.

I lavori svolti all'interno del gruppo di lavoro "Statistiche delle retribuzioni in agricoltura", composto di rappresentanti delle amministrazioni nazionali e delle parti sociali, hanno portato, negli anni che vanno dal 1974 al 1980, all'esecuzione di indagini comunitarie sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi (1). Tali indagini hanno fornito informazioni comparabili sul livello e sulla ripartizione delle retribuzioni, sul numero di ore retribuite e sull'esistenza o meno di erogazioni in natura, tenuto conto di talune caratteristiche individuali dei lavoratori come l'età, il sesso e la qualifica professionale (2). I risultati di dette indagini sono stati pubblicati (3).

Per l'organizzazione delle future indagini comunitarie sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di instaurare un sistema permanente basato su una direttiva.

Dal canto suo il Comitato paritetico per i problemi sociali dei lavoratori salariati agricoli ha espresso il 6 maggio 1981 parere favorevole sulla realizzazione di uno strumento comunitario definitivo che garantisca una regolare elaborazione (ad intervalli non superiori a due anni) di dati comparabili sulle retribuzioni dei lavoratori fissi, occupati a tempo pieno e a tempo parziale, e dei lavoratori stagionali.

-
- (1) Regolamenti (CEE) del Consiglio n.677/74 del 21 marzo 1974 (GU n. L 83 del 28.3.1974, pag.4/5), n.1103/75 del 28 aprile 1975 (GU n. L 110 del 30.4.1975, pag.2/3), n.1035/75 del 30 aprile 1976 (GU n. L 118 del 5.5.1976, pag.3/4), n. 847/77 del 25 aprile 1977 (GU n. L 104 del 28.4.1977, pag.5) e n. 3112/80 del 27 novembre 1980 (GU n. L 326 del 2.12.1980, pag.6/7).
- (2) Le indagini del periodo 1977-79, condotte su un campione ridotto e limitate ai soli lavoratori di sesso maschile, tendevano unicamente a seguire l'evoluzione delle retribuzioni nel corso dei quegli anni.
- (3) EUROSTAT, "Retribuzioni dei lavoratori agricoli"
-1974 (Statistiche sociali n.5/1975)
-1975 }
1976 } Pubblicazioni specifiche
-1977 }
1978 } 2-1979(1978) e 2.1980(1979)
1979 }
-1980 i risultati verranno riportati in una pubblicazione specifica.

Il gruppo di lavoro "Statistiche delle retribuzioni in agricoltura" ha quindi fissato nella riunione del 17.3.1981 le modalità per l'organizzazione del le prossime indagini.

L'indagine verrà organizzata ogni due anni a partire dal 1982 e riguarderà le seguenti categorie di lavoratori di entrambi i sessi: lavoratori fissi oc cupati a tempo pieno, lavoratori fissi occupati a tempo parziale, e lavorato ri stagionali. L'inserimento nell'indagine di queste ultime due categorie, che non venivano prese in esame nelle indagini precedenti, verrà deciso dal la Commissione - in collaborazione con i servizi statistici nazionali inte ressati - soltanto per quegli Stati membri nei quali dette categorie assuma no particolare entità o significato. L'Istituto statistico ha elaborato una definizione comunitaria delle tre categorie di lavoratori agricoli, basando si essenzialmente sulle informazioni fornite dagli Stati membri al riguardo.

Progetto di
DIRETTIVA (CEE) DEL CONSIGLIO

relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatili dal trattato, in particolare degli articoli 2, 39, 117, 118, 119 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione delle retribuzioni negli Stati membri;

considerando che le informazioni statistiche disponibili negli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli non permettono, attualmente, di procedere a validi confronti e che è ^{pertanto} necessaria un'indagine comunitaria specifica, condotta sulla base di definizioni e di caratteristiche uniformi;

considerando che è necessario che la Commissione disponga, ad intervalli regolari, di informazioni il più complete possibile sulle retribuzioni e che occorre quindi che siano considerate nelle indagini tutte le categorie di lavoratori agricoli, d'ambo i sessi;

considerando tuttavia che in vari Stati membri il numero di lavoratori agricoli appartenenti a talune categorie è poco significativo e che è quindi opportuno procedere per selezione;

nonché
considerando che è possibile / più economico effettuare le indagini per campione e che, per garantire un analogo grado di precisione dei risultati ottenuti con tale procedura, occorre stabilire un margine di errori d'osservazione al tempo stesso costante e il più ridotto possibile;

considerando che occorre definire le modalità per l'erogazione agli Stati membri, di un contributo finanziario della Comunità per l'esecuzione delle indagini di cui alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 decorrere

Gli Stati membri eseguono ogni due anni, a / dal 1982, un'indagine sulle retribuzioni di fatto dei lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile occupati in agricoltura; l'indagine riguarda sia i lavoratori fissi occupati a tempo pieno e a tempo parziale sia i lavoratori stagionali.

La Commissione stabilisce, previa consultazione dei servizi statistici degli Stati membri, le categorie di lavoratori agricoli che, tenuto conto della loro importanza relativa, ^{formano} oggetto dell'indagine in ciascun paese.

La Commissione definisce, previa consultazione del gruppo di lavoro competente, le categorie di lavoratori agricoli sopra indicate.

Articolo 2

L'indagine di cui all'articolo 1 è effettuata sulla base di informazioni statistiche relative ai mesi di settembre, ottobre o novembre per i lavoratori fissi, e ai mesi stabiliti dalla Commissione, in collaborazione con i servizi nazionali di statistica degli Stati membri per i lavoratori stagionali.

Articolo 3

L'indagine di cui all'articolo 1 si estende a tutte le aziende che occupano lavoratori fissi e stagionali e che esercitano attività delimitate e definite della classe 01 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), eccettuate le aziende la cui attività consiste esclusivamente o principalmente nella creazione o manutenzione di giardini e parchi, nella caccia e nell'esecuzione di attività associate all'agricoltura.

Articolo 4

L'indagine di cui all'articolo 1 è effettuata per campionamento casuale. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti adeguati, in particolare per quanto riguarda la delimitazione del campionamento, per mantenere o, se necessario, per migliorare la qualità dei risultati dell'indagine.

Articolo 5

L'indagine consiste nel rilevare, per ciascun lavoratore fisso o stagionale, le informazioni seguenti: tutti i dati sulla retribuzione lorda in denaro per il mese o per i mesi di cui all'articolo 2, l'esistenza di erogazioni in natura, il tipo di attività svolta, la base di calcolo della retribuzione e il numero di ore retribuite, nonché il sesso, l'età e la qualifica professionale del lavoratore.

Articolo 6

Previa consultazione dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine e le modalità di trasmissione dei risultati alla Commissione stessa.

Articolo 7

Per l'esecuzione delle prime tre indagini gli Stati membri ricevono un contributo forfettario per azienda intervistata. Tale contributo viene imputato agli appositi stanziamenti nel bilancio delle Comunità europee.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

SCHEMA FINANZIARIA

1. Rubrica del bilancio interessata: Art.264
2. Titolo: Progetto di direttiva (CEE) del Consiglio relativa all'organizzazione di indagini sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli.
3. Base legale: Direttiva (CEE) del Consiglio
4. Obiettivo e motivazione: Dopo una serie di indagini annuali di tipo "completo" e rispettivamente "alleggerito", instaurare un sistema permanente di indagini, che consenta di confrontare ogni due anni in modo approfondito il livello e la composizione delle retribuzioni dei lavoratori agricoli, e di seguirne l'evoluzione. Le informazioni devono essere direttamente rilevate presso le aziende agricole dai servizi statistici degli Stati membri.
5. Onere finanziario (in ECU)

5.0 Spese: I conformità all'art. 7 del progetto di direttiva, per l'esecuzione delle prime tre indagini gli Stati membri riceveranno un contributo forfettario proporzionale al numero delle aziende intervistate. Tali contributi vengono imputati agli appositi stanziamenti che sono o saranno iscritti nei progetti di bilancio delle Comunità europee per gli esercizi 1982, 1984 e 1986 (art.264 "Studi e inchieste di carattere statistico").

Il contributo comunitario copre solo parzialmente il costo complessivo delle indagini effettuate dai servizi nazionali di statistica.

5.1 Modalità del calcolo: Si propone di calcolare il contributo forfettario agli Stati membri in base ad un importo di 12 ECU per unità intervistata. Poichè si prevede di intervistare circa 56.000 aziende, l'onere sul bilancio delle Comunità europee può essere preventivato in circa 672.000 ECU per ciascuna delle tre indagini condotte nei dieci Stati membri. La stima si basa sulla seguente composizione del campione per i vari paesi (tra parentesi sono riportate le cifre dell'indagine del 1980):

	Unità		ECU	
R.F. di Germania	9000	(8823) ^a)	108000	(105876)
Francia	12000	(10000)	144000	(120000)
Italia	15000	(10000)	180000	(120000)
Paesi Bassi	2450	(2450)	29400	(29400)
Belgio	1750	(1750)	21000	(21000)
Lussemburgo	250	(250)	3000	(3000)
Regno Unito	2000	(1820)	24000	(21840)
Irlanda	2530	(2530)	30360	(30360)
Danimarda	6000	(6000)	72000	(72000)
Grecia	5000	(-)	60000	(-)
totale	55980	(43623)	671760	(523476)

a) Unità intervistate nell'ultima indagine completa condotta in questo paese (1976).